

**N. 00016/2017 REG.PROV.COLL.**

**N. 00658/2006 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2006, proposto da: \*\*\*\*\*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato \*\*\*\*\*,

***contro***

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire), rappresentata e difesa  
per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza  
Cavour, 29;

***per l'annullamento***

della deliberazione della Commissione di Disciplina di I Istanza dell'Unire n  
335/2006, che ha sanzionato il ricorrente, per ritenuto doping a TCO2 del  
prelievo sul cavallo BELLAST il 29.12.005 a Milano, con la sospensione per  
mesi 4 e multa di € 1.000, e della decisione di conferma della Commissione di  
Disciplina di Appello adottata il 14.6.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

A seguito di analisi effettuate il 29.1.2005 e l'1.2.2005 a Milano su un cavallo da lui allenato, il ricorrente veniva rinviato a giudizio disciplinare davanti la Commissione di Disciplina di I Istanza dell'Unire. Difatti le analisi mostravano la positività del cavallo per livelli eccessivi di diossido di carbonio (TCO<sub>2</sub>), poi confermata dalla Commissione di Disciplina di Appello dell'Unire il 14.6.2006. Gli veniva quindi inflitta la sanzione della sospensione per mesi 4 e una multa di € 1.000.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna detti provvedimento deducendo, con il primo motivo, i vizi di violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione per omesso e insufficiente giudizio sulle difese dell'interessato nonché la violazione dell'art 1 del Regolamento di Disciplina Unire, e con il secondo, la violazione dell'art. 10, comma 1, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite per l'effettuazione delle prime e delle seconde analisi nel medesimo laboratorio.

Si è costituita l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), deducendo il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale di questo Tar e resistendo al ricorso.

Con ordinanza 583/2006 è stata accolta l'istanza cautelare, con riferimento

alle censure attinenti alla regolarità della procedura di analisi il cui esito ha giustificato la comminazione delle sanzioni inflitte con i provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 17.6.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Le eccezioni dedotte dall'UNIRE non sono fondate.

Per quanto riguarda la giurisdizione, l'impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell'UNIRE attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica, idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza, affievolendo tali posizioni in quelle di interesse legittimo (Tar Trentino-Alto Adige - Bolzano 30.03.2010 n. 97).

Riguardo la competenza, la stessa si è consolidata in capo a questo Tar, dato che non è stato presentato regolamento di competenza e che il ricorso è stato presentato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010.

1.1 Nel merito il ricorso è infondato.

Riguardo le due analisi effettuate nel medesimo laboratorio, per orientamento ormai costante, condiviso dal Collegio, l'effettuazione delle seconde analisi nel medesimo laboratorio è conforme al "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite" dell'UNIRE, non costituendo un riesame, ma una nuova effettuazione, a garanzia dell'univocità scientifica dell'esito, con possibilità di contraddittorio (tra le tante decisioni Cons. Stato, VI 5.3.2015, n. 1096).

1.2 E' infondato anche il primo motivo di ricorso, ove si deduce la violazione del contraddittorio per la mancata considerazione delle memorie del ricorrente in primo grado.

1.3 Difatti, come condivisibilmente sostenuto dalla Commissione di

disciplina di Appello, la Commissione di primo grado non ha ommesso di pronunciarsi sulle osservazioni di parte ricorrente, confutandole sinteticamente, tanto è vero che le argomentazioni relative alla decisione di primo grado sono contestate nel merito o con riguardo l'omessa considerazione della documentazione scientifica, Lo stesso ricorrente non sembra quindi contestare l'omessa pronuncia sulle sue osservazioni, ma solo la mancanza di un'adeguata valutazione. Di conseguenza sono corrette le affermazioni della Commissione d'appello riguardo l'efficacia devolutiva della riproposizione delle argomentazioni.

1.4 La decisione delle Commissione di Appello è peraltro esaustiva e respinge motivatamente le deduzioni del ricorrente. In particolare risultano generici i riferimenti al tempo eccessivo passato tra le due analisi (non essendoci disposizioni nel Regolamento a riguardo) e all'assenza dei cromatogrammi, tese a affermare, senza fornire prove concrete, l'inattendibilità delle analisi.

1.5 Difatti, le argomentazioni di parte ricorrente sulla non correttezza del risultato tecnico non sono corredate da effettive prove sulla non attendibilità delle analisi. Tali argomentazioni si presentano quindi recessive a fronte degli esiti coerenti, convergenti ed omogenei nei valori di entrambe le analisi di laboratorio. Infatti, al riguardo occorre evidenziare che, nei controlli *antidoping*, l'Amministrazione effettua un accertamento tecnico, consistente nella verifica della sussistenza di sostanze proibite, alla luce dell'applicazione dei criteri delle scienze esatte e senza adottare apprezzamenti di natura discrezionale: in tale accertamento non vi è spazio per intravedere profili di discrezionalità tecnica in cui si compiono valutazioni in base a parametri opinabili, per cui sono necessarie prove concrete dirette a censurare le tecniche utilizzate e le risultanze delle analisi di laboratorio per smentire e contrastare quanto tecnicamente accertato sulla

base della disciplina di cui al Regolamento in materia (Tar Lazio Roma, 31.7.2014, n. 8428).

1.6 Le argomentazioni della Commissione di Appello sono, in conclusione, del tutto convincenti, anche con riguardo all'inattendibilità delle dichiarazioni provenienti dal proprietario del cavallo, che vengono adeguatamente analizzate nella motivazione.

2 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto (il ricorrente ha rinunciato, con dichiarazione a verbale di udienza del 17.6.2016, all'istanza risarcitoria).

2.1 Le spese, considerati gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza amministrativa al tempo della presentazione del ricorso, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE  
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE  
Maddalena Filippi

## IL SEGRETARIO

1. **IL SEGRETARIO**